Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 12 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45. — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 21 dicembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 29 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 361-62), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Girolami Italo fu Eugenio.

(536)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149.

Temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Riconosciuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Governatore generale della Libia è attribuita, sino al 31 dicembre 1940-XIX, la facoltà di emanare, nel testo che abbia riportato il preventivo assenso del Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle finanze, norme aventi forza di legge per adeguare il sistema tributario della Libia alle nuove necessità.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII, n. 2150.

Indennità varie al personale addetto ai servizi postali e telegrafici dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 5 aprile 1923-II, n. 904, l'art. 9, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 187, il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e l'art. 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, che regolano il servizio straordinario presso l'Amministrazione postelegrafica del Regno;

Visti il R. decreto-legge 13 gennaio 1927-V, n. 31, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1012, il decreto interministeriale 30 giugno 1927-V, il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI n. 2322, e il decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, che regolano il servizio per l'ottava ora obbligatoria presso l'Amministrazione postelegrafica del Regno;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923-I, n. 296, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923-I, n. 1670, e il R. decreto 28 agosto 1924-II, n. 1434, sulle indennità per il servizio notturno presso l'Amministrazione postelegrafica del Regno;

Visti il R. decreto 6 settembre 1928-VI, n. 2535, il decreto Ministeriale 3 aprile 1925-III, e gli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 28 agosto 1927-V, riguardanti la corresponsione di indennità varie al personale postelegrafico dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati del Corpo postelegrafico dell'Africa Italiana, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del Regno, agli impiegati a contratto-tipo e straordinari, addetti ai servizi ed uffici postelegrafici esecutivi presso il Ministero dell'Africa Italiana, presso il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana e presso il Governo della Libia, sono estese le norme inerenti al servizio straordinario, al servizio notturno ed all'ottava ora obbligatoria per il personale dell'Amministrazione postelegrafica del Regno.

Art. 2.

Agli impiegati del Corpo postelegrafico dell'Africa Italiana, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del Regno, agli impiegati a contratto-tipo e straordinari, addetti ai servizi ed uffici postelegrafici presso il Ministero dell'Africa Italiana, presso il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana, e presso il Governo della Libia, spettano, qualora abbiano maneggio di fondi, le seguenti indennità annue, al netto delle riduzioni previste dal R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038:

impiegati addetti al servizio dei risparmi e dei vaglia compresi i controllori degli uffici provinciali e secondari e l'aiuto del cassiere provinciale, L. 77,50;

cassiere provinciale: L. 1394;

controllore provinciale: L. 929;

titolari degli uffici provinciali del telegrafo delle corrispondenze o del ruolo: L. 542;

titolari degli uffici secondari: L. 387.

Art. 3.

Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, ad eccezione dell'articolo primo che, limitatamente al personale in servizio al Ministero dell'Africa Italiana, si applica a decorrere dal 1° dicembre 1938-XVII.

Sono abrogati il R. decreto 6 settembre 1928-VI, n. 2535, il decreto Ministeriale 3 aprile 1925-III, e gli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 28 agosto 1927-V.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2151.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con sede in Padova.

N. 2151. R. decreto 4 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2152.

Erezione in ente morale del « Ricovero coniugi Soffietti-Chiambretti », con sede in Fiano (Torino).

N. 2152. R. decreto 11 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il « Ricovero coniugi Soffietti-Chiambretti », con sede in Fiano (Torino), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2153.

Erezione in ente morale della « Fondazione Margherita Fogazzaro di Valmarana », con sede in Vicenza.

N. 2153. R. decreto 11 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione Margherita Fogazzaro di Valmarana », con sede in Vicenza, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2154.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Partinico (Palermo).

N. 2154. R. decreto 14 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2155.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite, con sede in Lentini (Siracusa).

N. 2155. R. decreto 14 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite, con sede in Lentini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 2 gennaio 1940-XVIII, n. 26.

Modificazione delle denominazioni dei centri abitati del comune di Tortoreto (Teramo).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 57 del 5 agosto 1939-XVII ed in dipendenza del trasferimento della sede municipale alla borgata Tortoreto Stazione, avvenuto in esecuzione del Nostro decreto 3 aprile 1930-VIII, n. 515, l'autorizzazione a modificare la denominazione della borgata stessa in « Tortoreto », quella dell'antico capoluogo in « Tortoreto Alto » e la denominazione della frazione Tortoreto Spiaggia in « Tortoreto Lido »;

Udito il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Teramo, in adunanza 25 settembre 1939-XVII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, è autorizzato a modificare la denominazione della borgata Tortoreto Stazione in « Tortoreto »; quella dell'antico capoluogo in « Tortoreto Alto » e la denominazione della frazione Tortoreto Spiaggia in « Tortoreto Lido ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 27.

Approvazione del nuovo statuto del Centro di studi coloniali di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 aprile 1933-XI, n. 545, con il quale è stato eretto in Ente morale il Centro di studi coloniali costituito presso il Reale Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze ed è stato approvato il relativo statuto;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1855, con il quale il predetto Reale Istituto superiore « Cesare Alfieri » è stato trasformato in Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » della Regia Università di Firenze;

Vedute le proposte di modifiche allo statuto formulate dal Consiglio direttivo del Centro suddetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Centro di studi coloniali di Firenze, approvato con il R. decreto 6 aprile 1933-XI, n. 545, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 24. — MANCINI

Statuto del Centro di studi coloniali

Scopi ed attività del Centro.

Art. 1.

Il Centro di studi coloniali, Ente morale costituito presso la Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » della Regia Università di Firenze, è un Istituto, avente per fine l'incremento dell'alta cultura nel campo delle discipline coloniali.

Art. 2.

Esso svolge la sua attività sotto l'alto patrocinio dell'Istituto Fascista dell'Africa Italiana, in accordo e sotto gli auspici del quale organizza i congressi nazionali di studi coloniali o riunioni per la discussione di particolari problemi scientifici riguardanti l'Africa Italiana.

Nell'adempimento di questa sua ultima funzione il Centro di studi coloniali si avvale dell'opera delle Sezioni provinciali dell'I.F.A.I. esistenti nelle località dove sono tenuti i detti congressi o riunioni.

Art. 3.

L'I.F.A.I. può incaricare il Centro di studi coloniali dell'esame e della trattazione di particolari argomenti scientifici.

Mezzi di cui il Centro dispone.

Art. 4.

Il patrimonio del Centro è costituito:

a) dal fondo di L. 40.000 nominali, in cartelle di consolidato al 5%, donato dalla Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » della Regia Università di Firenze;

b) da dotazioni e lasciti fatti al Centro;

c) dalle eccedenze attive dei bilanci, passate all'assemblea dei consiglieri del Centro ad aumento del patrimonio.

I redditi del Centro comprendono:

a) gli interessi del patrimonio;

b) i contributi annuali della Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » della Regia Università di Firenze;

c) i proventi delle proprie pubblicazioni;

d) ogni altro eventuale provento che venga accettato dall'assemblea dei consiglieri.

Organi dell'Istituto.

Art. 5.

Organi del Centro di studi coloniali sono:

a) la Presidenza;

b) l'assemblea dei consiglieri;

c) il Consiglio direttivo.

Art. 6.

La presidenza è costituita del Presidente, che è di diritto il Rettore Magnifico della Regia Università di Firenze o chi per esso, e di tre Vice-Presidenti, uno dei quali sarà di diritto il Segretario Generale dell'I.F.A.I.

Gli altri due Vice-Presidenti, nominati dal Presidente, durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea dei consiglieri e il Consiglio direttivo, ha l'alta sorveglianza sul funzionamento del Centro, nomina il personale di segreteria.

Art. 7.

L'assemblea dei consiglieri è costituita del Presidente, dei tre Vice-Presidenti, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: dell'Africa Italiana, della Cultura Popolare e dell'Educazione Nazionale, del Preside e di uno dei docenti della Facoltà di Scienze politiche « Cesare Alfieri » designato dal Rettore Magnifico della Regia Università di Firenze, del Direttore del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana, del Presidente della Sezione di Firenze dell'I.F.A.I., e di ventinove consiglieri nominati, all'atto di costituzione dell'Ente, dal Presidente fra i cultori di discipline coloniali.

I consiglieri dell'assemblea, che debbono essere iscritti al P.N.F. e soci dell'I.F.A.I., scadono di carica un terzo ogni triennio secondo l'anzianità di nomina. I consiglieri uscenti possono essere riconfermati.

La nomina dei nuovi consiglieri è fatta dal presidente, sentita l'assemblea dei consiglieri e la Presidenza nazionale dell'I.F.A.I.

Tutti gli Enti che elargiscono L. 25.000 una volta tanto, oppure s'impegnano di corrispondere almeno per un triennio un contributo annuo non inferiore a L. 5.000, hanno diritto a nominare un loro rappresentante nell'assemblea dei consiglieri.

Art. 8.

L'assemblea dei consiglieri:

a) approva i bilanci, preventivo e consuntivo;

b) stabilisce di volta in volta il programma di attività del Centro;

c) nomina ogni anno tra i consiglieri due revisori dei conti.

Art. 9.

L'assemblea dei consiglieri si riunisce, in seduta ordinaria, due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci e per fissare il programma di attività del Centro; in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o che lo richieda al presidente stesso almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto del presidente, dei tre vice-presidenti, del direttore del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana, del presidente della sezione di Firenze dell'I.F.A.I., e di sei membri nominati annualmente dal presidente fra i consiglieri dell'assemblea.

Esso provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, e può in caso d'urgenza prendere provvedimenti di competenza dell'assemblea, salvo a riferirne alla stessa per la ratifica.

Amministrazione.

Art. 11.

L'anno finanziario s'inizia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo ed un riassunto del consuntivo sono inviati ai Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana e dell'educazione nazionale, perchè ne prendano conoscenza.

Art. 12.

Nel regolamento interno del Centro sono contenute le norme per la gestione del bilancio e per l'ordinamento amministrativo e contabile.

Segreteria.

Art. 13.

Il segretario è nominato dal presidente, ed ha anche la funzione di cassiere economo e di segretario dell'assemblea dei consiglieri e del Consiglio direttivo.

Il presidente nomina altresì, nei limiti previsti dal bilancio preventivo, il personale di segreteria e di servizio che eventualmente si rendesse necessario.

Regolamento interno.

Art. 14.

Il regolamento interno contiene, oltre le norme cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento interno del Centro. Il regolamento interno è emanato dal presidente, udita la assemblea dei consiglieri, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.

Art. 15.

Nel caso di estinzione del Centro di studi coloniali, il suo patrimonio sarà devoluto alla Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » della Regia Università di Firenze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1940-XVIII, n. 28.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico di due tipi di sigarette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 12 febbraio 1940-XVIII il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette è modificato come segue:

« A.O.I. » da L. 0,20 a L. 0,225 per ogni sigaretta.

« Maryland speciale » da L. 0,25 a L. 0,30 per ogni sigaretta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 29.
Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 877;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 285. - Restituzione di imposta di fabbricazione, ecc. . . . . L. 40.000.000
Cap. n. 408. - Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti, ecc. . . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 90.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Ceci » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 novembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta: Ceci Antonietta e Consalvo, fratello e sorella, fu Riccardo, per 2/3 e Marchio Iolanda di Nicola per 1/3, al foglio di mappa n. 172, particelle nn. 13, 19, 20, 21 e al foglio di mappa n. 197 particella n. 1, in

vocabolo « Masseria Ceci » per la superficie complessiva di ettari 200.62.95 e con la rendita imponibile di L. 1131,29 e confinano con le proprietà Orsini e Vasaturo, col tratturo di Melfignana, con la strada nazionale Foggia-Bari e con la proprietà Traisci;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 6 dicembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 350.000 (trecentocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1940-XVIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 185. — D'ELIA

(543)

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Coppa d'Oro » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 dicembre 1939-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta: De Luca Luigi fu Giuseppe, al foglio di mappa 182, particella n. 7/a in vocabolo « Coppa d'Oro » per la superficie di ettari 40.15.00 e con la rendita imponibile di L. 2890,80. Confinano col fondo « Mezzana » di proprietà di De Luca Giuseppe, Francescopaolo e Riccardo, fratelli, fu Pietro ed altri, con la strada vicinale « Tratturo dell'Incoronata » con la masseria « Coppa d'Oro-Separone » e con oliveti di De Luca Nicola fu Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 dicembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo:

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Coppa d'Oro » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 70.000 (settantamila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1940-XVIII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 183. — D'ELIA

(544)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Spoleto (Perugia).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, col quale il cav. uff. col. Antonio Mangani è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia);

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal cav. uff. col. Antonio Mangani, occorre provvedere a ricoprire la carica anzidetta;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il sig. Dante Ciri è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), in sostituzione del cav. uff. colonnello Antonio Mangani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(533)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1939-XVIII.

Attivazione del nuovo catasto nei comuni di Finale Ligure e Albenga in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei comuni di Albenga (con la sezione censuaria di Campochiesa), Laigueglia, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Loano, Toirano (con la sezione censuaria di Boissano) del Distretto delle imposte dirette di Albenga e nei comuni di Borgio (con la sezione censuaria di Verezzi), Pietraligure (con la sezione censuaria di Ranzi Pietra) del Distretto delle imposte dirette di Finale Ligure;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° febbraio 1940-XVIII per i comuni di Albenga (con la sezione censuaria di Campochiese), Laigueglia, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Loano, Toirano (con la sezione censuaria di Boissano) del Distretto delle imposte di Albenga, nonchè per i comuni di Borgio (con la sezione censuaria di Verezzi), Pietra Ligure (con la sezione censuaria di Ranzi Pietra) del Distretto delle imposte di Finale Ligure e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(483)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1940-XVIII.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette estere o di produzione diversa dal Monopolio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto del 6 agosto 1926-IV, n. 1640;

Visto l'art. 56 della legge 21 gennaio 1929-VII, n. 67, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Il prezzo di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di sigarette è modificato con effetto dal 12 febbraio 1940-XVIII come segue:

Ditta fornitrice	Tipo di sigaretta	Prezzo di vendita al pubblico	
Monopolio Ungherese	Stambul	da L. 0,40	a L. 0,45
	Coronitas	» 0,40	» 0,45
	Zenit	» 0,40	» 0,45
Batschari S. Berna	Mercedes	» 0,40	» 0,45
	Tacos	» 0,40	» 0,45
	Tufuma	» 0,40	» 0,45
S.A.T.O. - Ginevra	Oasis	» 0,40	» 0,45
Ed Laurens - Ginevra	Xanthia Bridge	» 0,40	» 0,45
	Salambo	» 0,41	» 0,46
	Kedivè Fine n. 15	» 0,50	» 0,55
	Prince de Monaco	» 0,65	» 0,70
	Surfine Petite	» 0,75	» 0,80
	Darling	» 0,95	» 1 —
Madéhn - Zurigo	Madéhn verdi	» 0,40	» 0,45
	Madéhn 44	» 0,40	» 0,45
Turmac - Zurigo	Turmac n. 4	» 0,40	» 0,45
Waldorf Astoria - Zurigo	Hygis n. 1 verde	» 0,40	» 0,45
Reemtsma - Altona - Bahrenfield	Krone	» 0,40	» 0,45
	Sorte R. 6	» 0,40	» 0,45
Balcana S. A. - Chiasso	Balcana bleu	» 0,42	» 0,47
	Luna Park	» 0,40	» 0,50
Cigarette Orientale - Bruxelles	Davros (carte spec.)	» 0,40	» 0,45
Carreras Ltd. - Londra	Craven A.	» 0,46	» 0,51
Salonica Cigarettes Co. - Alessandria d'Egitto	Bogtcha	» 0,42	» 0,47
	Simon Arzt	» 0,40	» 0,45
	Elmas	» 0,50	» 0,55
The Toccos - Alessandria d'Egitto	Faraone	» 0,40	» 0,45
Matossian - Cairo	Regina	» 0,42	» 0,47
Ligget & Myers - New York	Chesterfield	» 0,40	» 0,50
Reynolds Tobacco Co. - Winston Salem	Camel	» 0,40	» 0,50
Axton Fischer - Louisville	Spud	» 0,42	» 0,52
Philip Morris & Co. New York	P. Morris	» 0,40	» 0,50
Soc. An. T.E.M.I. - Rodi	Rodi	» 0,38	» 0,40
	Jenice	» 0,40	» 0,42
Manifattura Tabacchi Orientali - Zara	Faro	» 0,35	» 0,40
	Zara	» 0,38	» 0,40
Manifattura Zaratina S. A. Zara	Samos	» 0,40	» 0,42
	Calypso	» 0,38	» 0,40

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Piombino.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 9 gennaio 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Piombino un immobile per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in quella città.

(491)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Gallipoli.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 18 gennaio 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Gallipoli la donazione di un immobile per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in quella città.

(495)

Revoca di ricompensa al valor civile

Con R. decreto in data 19 gennaio 1940-XVIII è stato revocato il decreto Luogotenenziale 8 novembre 1915, col quale fu concessa la medaglia di bronzo al valor civile a Ferrarotti Pietro da Torino.

(492)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla signora Aloe Ersilia di Napoli contrassegnati col n. 96 sono stati deformati.

(485)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti al sig. Brunetti Domenico di Genova contrassegnati col n. 5 sono stati deformati.

(486)

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa di consumo in Settefrati, costituita con atto 11 gennaio 1921 per notaio Tempesta, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

(498)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un appezzamento di terreno in Matera.

Con decreto 26 gennaio 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare il Matera un appezzamento di terreno da servire alla costruzione in detta città della Casa del Contadino con posto di ristoro e ricovero per 1 mietitori.

(499)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Avviso-diffida

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc. che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero dell'Africa Italiana se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

(494)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica S. Osvaldo in provincia di Venezia

Con decreto Ministeriale 24 gennaio 1939-XVII, n. 240, è stata sciolta l'amministrazione del Consorzio di bonifica di S. Osvaldo con sede in Annone Veneto (Venezia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il dott. Gerardo Moschetti.

(496)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 33

del 9 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,80
Francia (Franco)	44,65
Svizzera (Franco)	444,12
Argentina (Peso carta)	4,55
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,82
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,534
Portogallo (Scudo)	0,7284
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,10
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	91,625
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,70
Id Id. 5 % (1936)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,075
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita su titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1939-XVII, n. 219 (e successive pubblicazioni) sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

il nominativo Raciappi riferibile alla iscrizione 192376 deve intendersi rettificata in « Racioppi »;

il numero d'iscrizione 535645 e l'ammontare della rendita in L. 2160 riferibili all'Ospedale di Pammatone in Genova debbono intendersi rispettivamente rettificati in: « 535643 » e « L. 2016 ».

(570)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico — pubblicato a pagina 4851 della *Gazzetta Ufficiale* n. 242 in data 16 ottobre 1939-XVII — la categoria del debito riferibile alla iscrizione 333 (Iavicoli Costantino) erroneamente indicato in: « Rendita 5 % » deve intendersi rettificata in: « Prestito Redimibile 5 % ».

(571)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1939-XVIII — la data 3 agosto 1939 riferibile alla ricevuta 2259 (Cacace Nicolò di Gaetano) deve intendersi rettificata in: « 8 agosto 1939 ».

Nell'avviso-diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito Redimibile 5 % (n. 100) — pubblicato a pag. 5758 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 in data 16 dicembre 1939-XVIII — la data di emissione riferibile alla quietanza n. 87057 erroneamente indicata in: 10 novembre 1938, deve intendersi rettificata in: « 12 novembre 1938 ».

(572)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « L. Luzzatti », in liquidazione, con sede in Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 dicembre 1937 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca mutua popolare « L. Luzzatti », società anonima cooperativa con sede in Ascoli Piceno e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in pari data col quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore dott. Gaetano Foffano ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che al posto del dott. Foffano si rende opportuno di nominare l'avv. Tommaso Viglione fu Tommaso membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda medesima e che, conseguentemente, occorre provvedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Dispone:

L'avv. Tommaso Viglione fu Tommaso e l'avv. Oreste Boatti fu Vincenzo sono nominati, il primo commissario liquidatore, il secondo membro del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « L. Luzzatti » società anonima cooperativa con sede in Ascoli Piceno, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Gaetano Foffano e dell'avvocato Tommaso Viglione fu Tommaso, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(451)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio, in liquidazione, con sede nel comune di Lamporecchio (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Lamporecchio, con sede nel comune di Lamporecchio (Pistoia) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 marzo 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il sig. Paolo Lassi, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Martino Moscardi di Aristide è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio, in liquidazione, avente sede nel comune di Lamporecchio (Pistoia) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Paolo Lassi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(500)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Martino di Quisca, in liquidazione, con sede nel comune di San Martino di Quisca (Gorizia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 gennaio 1937-XV con

il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di San Martino di Quisca, con sede nel comune di San Martino di Quisca (Gorizia) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 aprile 1939-XVII con il quale si è nominato il dott. Giuseppe Musante membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. Musante ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il geom. Ugo Cusulini di Valentino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Martino di Quisca, in liquidazione, avente sede nel comune di San Martino di Quisca (Gorizia) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Giuseppe Musante, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(501)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ossi, Bottida e Mores, in provincia di Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. — Il signor Giovanni Andrea Tilocca fu Pietro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari);
2. — Il signor Pietro Maria Bonu fu Salvatore, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottida (Sassari);
3. — Il signor Antonio Maria Carta fu Salvatore, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(502)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Serrone (Frosinone)

Nella seduta tenuta il 22 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Serrone (Frosinone) il sig. Tomassino Pignalberi fu Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(504)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di relatore-ricercatore agronomo del Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVIII, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di relatore-ricercatore agronomo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di discipline attinenti alle scienze agrarie;

b) i funzionari laureati in scienze agrarie appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al 7°;

c) le persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni la laurea in scienze agrarie e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline agrarie dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da L. 6 e pervenire a mezzo posta raccomandata alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda e i documenti pervenuti alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della Segreteria suindicata.

I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine di cui sopra la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 4.

Gli insegnanti universitari debbono unire alla domanda un attestato circa la loro carriera universitaria e la loro attuale posizione nell'insegnamento superiore, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Le domande dei funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati.

Art. 6.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli universitari e alle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero, certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la Causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati e invalidi di guerra o per la Causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante, l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 7.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal Segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o di un Vice-segretario. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'art. 6 e 1 e 2 dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile presentare nei propri interessi.

Dei titoli e documenti prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco sottoscritto dall'interessato.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta del vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzioni di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti con un minimo di 7 decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 11.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 12.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1939-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 55 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di P. S.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909 n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 326, col quale sono stati approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni sull'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII, n. 236, del DUCE, Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 40 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. nell'anno XVIII;

Vista la lettera 10 gennaio 1940-XVIII, n. 7544-4-1-3-1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui il Ministero è stato autorizzato ad aumentare fino ad un massimo di 55 il numero dei posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 55 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie e quelli che risiedono all'estero potranno, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre, rispettivamente, venti e trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dall'art. 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di venti anni e non superato quella di trenta anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore.

2) Certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3) Certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. La presentazione di tale documento non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

4) Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici.

5) Certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro dal podestà dell'ultimo Comune di residenza.

6) Certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro da un medico militare in s.p.e. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di fiducia.

7) Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo da lire quattro, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè della prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

8) Stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9) Diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia in debito bollo, del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto all'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministro potrà inoltre negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1) Codice civile. Disposizioni preliminari; (libri primo e secondo; principi relativi alle obbligazioni).

2) Codice penale. Codice di procedura penale; (libro primo, disposizioni generali; libro secondo, dell'istruzione).

3) Diritto costituzionale, e amministrativo e corporativo.

4) Economia politica corporativa.

5) Codice di commercio. Persone, atti, libri, società, fallimenti.
6) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n 773, e Regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62.
7) Nozioni di statistica; (generalità, dati statistici, leggi statistiche, statistica applicata).
8) Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.
9) Lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; la prova orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre al francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere dinanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti, dalle Prefetture delle provincie in cui avranno presentato la domanda di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 833,62 lorde, la indennità di servizio speciale di L. 3000 annue ridotta del doppio dodici per cento a L. 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito la idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia e attenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tali gradi.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(538)

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in provincia di Foggia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 19, del giorno 24 stesso mese, con il quale, tra l'altro, veniva costituita come appresso, con sede presso la prefettura di Bari, la Commissione giudicatrice del concorso indetto dal prefetto di Foggia ai posti di medico condotto vacanti in quella Provincia al 30 aprile 1935:

Presidente: Marcucci dott. Francesco, vice prefetto;

Componenti: Carriero dott. Leonardo, medico provinciale; Ferranini prof. Luigi, docente di clinica medica; Guacceso prof. Alessandro, docente di clinica chirurgica; Leonetti dott. Matteo, medico condotto;

Segretario: Savastano dott. Raffaele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Vista la decisione del Consiglio di Stato - 5ª sezione - in data 27 maggio-15 luglio 1938, n. 690, con la quale, in accoglimento del ricorso del dott. Enrico Novi, è stato annullato l'operato della Commissione giudicatrice predetta limitatamente al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia;

Considerato che alcuni dei componenti la suindicata Commissione si sono trasferiti in altra sede;

Ritenuto che occorre evitare che i criteri di massima per la valutazione dei titoli vengano fissati dopo che dei titoli medesimi si è già avuto da parte di detta Commissione piena ed integrale conoscenza, e che, pertanto, anche per ragioni di economia di spese, sussistono gravi e fondati motivi che impongono di procedere *ex novo* alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà rifare tutte le operazioni del cennato concorso in conformità ai criteri stabiliti nella suindicata decisione;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suaccennato concorso è come appresso costituita:

Presidente: Belli Contarini dott. Edoardo, vice prefetto;

Componenti: Maggi dott. Pietro, medico provinciale; Brodetti prof. Carlo, docente in patologia chirurgica; Ciavarella dott. Berengario, primario ospitaliero; De Mita dott. Diego, medico condotto;

Segretario: Ronca dott. Aurelio, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Detta Commissione avrà sede presso la prefettura di Foggia ed inizierà il proprio lavoro non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(515)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli a tre posti di custode nelle Biblioteche pubbliche governative

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;
Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;
Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernenti provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Veduti l'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925, e l'art. 6 del decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, nonchè l'art. 9 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;
Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Veduto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1939-XVII;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduto il R. decreto 23 giugno 1938, n. 1037;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di custode in prova nel personale subalterno delle Biblioteche governative.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato o prestino servizio nelle Biblioteche pubbliche governative in qualità di fattorini, e non abbiano superato i 30 anni di età.

Art. 3.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per coloro che risultino idonei nel concorso e che appartengono ad alcune delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani, o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 279;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

d) per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176: nonchè quella dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche, degli affari generali e personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà farne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è stata mai interrotta.

Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è prorogato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero.

Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è, infine elevato:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

c) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico condotto municipale, o di un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che lo rendano non idoneo all'ufficio di custode nelle Biblioteche.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) copia dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato di esito leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra od invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono allegare alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale e di caduti in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

h) dichiarazione con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica;

i) certificato di licenza elementare;

l) certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio, da cui risultino la data di assunzione, la qualità e la durata del servizio prestato, l'operosità e la diligenza e la condotta.

m) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

n) i titoli e i documenti che si credano opportuni.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *a*) i mutilati di guerra, nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato; questi ultimi dovranno però produrre copia dello Stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non sufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi banditi nell'anno XVIII, per il conferimento di posti nei ruoli del personale delle Biblioteche pubbliche governative o dell'Amministrazione centrale o dei Regi Provveditorati agli studi.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 9, ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(537)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nei ruoli della Ragioneria generale dello Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 29 ottobre 1939-XVIII con i quali vennero banditi i seguenti concorsi per esami:

a) per 100 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);

b) per 95 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

c) per 60 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*);

d) per 40 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire la data delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 100 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) sono stabilite per i giorni 29 febbraio, 1° e 2 marzo 1940-XVIII.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 95 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*) sono stabilite per i giorni 7, 8 e 9 marzo 1940-XVIII.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 60 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*) sono stabilite per i giorni 4 e 5 marzo 1940-XVIII;

Art. 4.

Le prove scritte del concorso per esami a 40 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) sono stabilite per i giorni 27 e 28 febbraio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(516)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della Regia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1939-XVIII, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 284 del 7 dicembre 1939, col quale venne indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'articolo 4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande d'ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°) indetto con decreto Ministeriale 21 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 26 novembre 1939-XVIII, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 284 del 7 dicembre 1939-XVIII, è prorogato fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(564)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avvisi di rettifica

Nel concorso a 60 posti di capo ufficio statistica in prova nel personale degli Uffici provinciali delle corporazioni — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1940-XVIII, n. 25 — all'art. 4, comma 1°, colonna 2ª, ove è detto:

« I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:
a) di quattro mesi..... », deve invece leggersi:

« I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:
a) di quattro anni..... » ecc.

(573)

Nella graduatoria generale del concorso a 21 posti di direttore di 2ª classe e sostituto direttore di 1ª classe nel ruolo degli Uffici provinciali delle corporazioni — pubblicata a pag. 4552 della *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1939-XVII — all'art. 1, il nominativo « Carfagna dott. Giuseppe » deve intendersi rettificato in « Carfagna dott. Umberto ».

(574)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.